



TRIBUNALE DI TERNI
VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 8/5/2019, avanti al Giudice dell'Esecuzione **dott.ssa Ilaria Palmeri** nella procedura **RG n. 252/2013** sono comparsi:

per il creditore procedente l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

nonché per il creditore intervenuto con credito fondiario [REDACTED]

Il Custode, Rag. [REDACTED]

[REDACTED] amministratore della società IMMOBILIARE [REDACTED]

difeso dall'avv. [REDACTED]

L'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per la società LA [REDACTED] aggiudicataria del bene.

L'avv. [REDACTED] insiste per l'accoglimento dell'istanza e la conferma del provvedimento reso inaudita altera parte.

L'avv. [REDACTED] chiede il rigetto dell'istanza e in subordine nell'ipotesi di positiva valutazione della domanda avanzata concorda con il provvedimento di sospensione sino all'esito della domanda di concordato, stante la previsione di cui all'art. 168 L.F.

L'avv. [REDACTED] si rimette alle determinazioni del GE al fine dell'applicazione della normativa di legge.

L'avv. [REDACTED] si rimette e resta in attesa di conoscere le determinazioni del GE, anche in ordine al saldo del prezzo e modalità di rilascio.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente ordinanza;

Visti gli atti, esaminati i documenti di causa;

Firmato Da: PALMERI ILARIA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 76ddeb6fc1bdb947ec275ef568dd3ccf9



visto in particolare l'art. 187bis disp. att. c.p.c. che è norma di portata generale volta a tutelare l'aggiudicatario in tutte le ipotesi di estinzione o chiusura anticipata della procedura esecutiva;

ritenuto conseguentemente che l'aggiudicazione avvenuta antecedentemente al deposito dell'istanza di concordato preventivo non viene travolta da quest'ultimo;

rilevato che conseguentemente l'aggiudicatario ha diritto in caso di saldo prezzo alla decreto di trasferimento e alla consegna dell'immobile;

PQM

revoca l'istanza di sospensione della procedura esecutiva come formulata in data 27.4.2019, inaudita altera parte;

dispone la prosecuzione della procedura sino al versamento del saldo prezzo ed alla consegna dell'immobile all'aggiudicatario e all'emissione del decreto di trasferimento;

dispone l'accantonamento delle somme sul c/c della procedura;

Dichiara improseguibile e per l'effetto sospende - all'esito dell'adempimento di tutti gli incombeni relativi alla fase di vendita - il processo esecutivo iscritto al n. 252/2013 R.G.E. sino al momento in cui il decreto di omologa del concordato preventivo non diventi definitivo.

Precisa che le parti interessate, cessata la causa di improseguibilità, potranno riassumere il processo ai sensi dell'art. 627 c.p.c.

Il Giudice
Dott.ssa Ilenia Palmeri

